

All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano /trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 4 al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitti di interesse e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, (i) con il limite di tremila euro* per ciascuna rata di premio, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), (ii) nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

*(ai sensi della vigente normativa generale in materia di limitazione all'uso del contante - art. 49 D.Lgs.231/2007 ed eventuali successive modificazioni)

All. 4 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (Codice).

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) ANDRE' CORRADO è responsabile dell'attività di intermediazione della **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.**;
- b) iscritto alla sezione A del RUI al n. A000167154, in data 22/04/2007;
- c) **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** ha sede legale/operativa in Messina (ME), Viale Boccetta 70 Isolato 376, CAP 98122;
- d) i recapiti dell'Agenzia di Messina sono: tel. 090.52021 / 090.363428 / 090.363015, fax 090.364046, indirizzo di posta elettronica agenzia.messina.it@general.com, indirizzo PEC messina@pec.agenzie.general.com, sito internet agenzie.general.it/MESSINA;
- e) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)¹.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a) **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A. – DAS Difesa Legale – Europ Assistance Italia S.p.A.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami.

Possano inoltre essere previsti ulteriori compensi, collegati al raggiungimento di parametri quantitativi e qualitativi di produzione.

Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento.

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) la **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b) Generali Italia S.p.A. non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.**;
- c) con riguardo al contratto proposto:
- **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle assicurazioni private in relazione ai prodotti assicurativi;
 - **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** distribuisce, in esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.
 - **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni di Generali Italia S.p.A. - DAS Difesa Legale - Europ Assistance Italia S.p.A.

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o a **Generali Italia S.p.A.** - Tutela Cliente - via Bissolati, 23 - 00187 Roma o al fax 06-84833004, o all'indirizzo e-mail reclami.it@generali.com. **D.A.S. Difesa Legale** - Servizio Clienti - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax 045.8351025 - PEC servizio.clienti@pec.das.it **Europ Assistance Italia S.p.A.** - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - PEC reclami@pec.europassistance.it - E-MAIL ufficio.reclami@europassistance.it .
- Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Generali Italia S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni², può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa¹. L'informativa va integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ove presente.
- c) Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Il presente Allegato 4 annulla e sostituisce integralmente quello che le verrà inviato a mezzo mail qualora abbia acconsentito all'invio dei documenti contrattuali con questo mezzo.

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori